



**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA
UFFICIO DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE
DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO**

**Bruna Albertini, Paola Maria Braggion, Giuseppe Gennari, Silvia Giani, Ines Marini, Angelo Ricciardi,
Vincenzo Tutinelli**

A tutti i magistrati del distretto di Milano

**Lunedì 28 marzo 2011 ore 14.30
Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano**

Programma

ore 14.30 registrazione dei partecipanti

ore 14.45 inizio dei lavori

Presentazione dell'incontro e coordinamento: *Ines Marini, consigliere presso la Corte d'Appello di Milano.- referente per la Formazione Decentrata dei magistrati del Distretto di Milano*

Il "Giusto" Processo Civile nella giurisprudenza di legittimità.

Attività interpretativa o normativa della cassazione? Ovvero: le regole processuali esistono ancora?

I principi regolatori del giusto processo nelle sentenze della corte di cassazione:

La ragionevole durata del giudizio

Il diritto al contraddittorio

Il diritto alla difesa

L'interesse concreto alla decisione

La effettività della tutela processuale

La tutela dell'affidamento incolpevole

La sanzione dell'abuso del processo

Ne discutono:

Antonietta Scrima *magistrato coordinatore dei servizi civili dell'ufficio del ruolo e del massimario della corte di cassazione*

Angelo Spirito *consigliere presso la corte di cassazione*

Angelo Converso *consigliere presso la corte d'appello di Torino*

Claudio Consolo *ordinario di diritto processuale civile presso la facoltà di giurisprudenza di Padova*

Relazione di sintesi:

Claudio Consolo

Oggetto dell'incontro

Verranno esaminate alcune recenti sentenze dove la corte di legittimità ha affermato innovativi canoni ermeneutici delle norme processuali civili, svalutando alcune garanzie ritenute meramente formali e di ostacolo al celere svolgimento del processo e giungendo anche a porre in discussione concetti sino ad allora "granitici", come la integrità del contraddittorio.

E ciò al dichiarato scopo di rendere la tutela non solo celere, ma "effettiva", di evitare un uso distorto dello strumento processuale, ovvero il suo "abuso", di tutelare l'affidamento incolpevole e di dilatare il più possibile il potere del giudice di affrontare il "merito" della controversia.

In tale ottica, la corte di cassazione:

- ha negato la necessità di adottare decisioni che, senza effettivo vantaggio per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'inutile allungamento dei tempi del giudizio, ovvero il dispendio di attività e di formalità superflue, restringendo così la portata invalidante della violazione delle norme processuali ai soli casi in cui determini un pregiudizio concreto alle parti.
- ha valorizzato il ruolo attivo del giudice nel garantire il rispetto del principio del contraddittorio e della lealtà processuale, facendo leva sugli articoli 88, 127 e 175 cpc
- ha privilegiato il principio dell'affidamento incolpevole della parte, attraverso la estensione dello strumento della rimessione in termini a situazioni esterne al processo

➤ ha sanzionato l'abuso del processo

In effetti la lettura sistematica degli articoli 360 n.4 e 360 bis n.2 cpc palesa come non tutte le violazioni delle norme processuali comportino la cassazione della sentenza, ma solo il mancato rispetto di quelle regole che traducono i principi di rilevanza costituzionale sul giusto processo, vale a dire quel nucleo forte di garanzie irrinunciabili ed essenziali, condensabili nei temi del contraddittorio, della parità delle parti, della difesa tecnica, del diritto alla prova, della terzietà ed imparzialità del giudice e della pronuncia di una decisione motivata.

Non sono tuttavia mancate critiche nei confronti della cassazione, in base al rilievo che la *“ragionevole durata del processo non può costituire strumento per liberamente reinterpretare e riscrivere il codice di procedura civile”*, né per applicare la legge in aperto contrasto col suo tenore letterale, né per attribuire *“al giudice il potere di superare le regole del processo”*.

Obbiettivo

L'incontro ha lo scopo di evincere - attraverso l'esame delle pronunce della cassazione - i “nuovi” criteri interpretativi delle norme processuali civili e di individuare quali possono essere, in concreto, le loro ricadute sui giudizi di merito e, in particolare, su quelli in corso.

Da un lato infatti il novellato articolo 118 disp.att c.p.c. ha riconosciuto formalmente la importanza del precedente di legittimità, rafforzando così la previsione dell'articolo 360 bis, primo comma n. 1 cpc.

Dall'altro lato, però, il principio di diritto affermato dalla cassazione vincola soltanto il giudice di rinvio ex art 384 secondo comma cpc, poiché i giudici sono soggetti solo alla legge ex art 101 secondo comma della costituzione.

Principio quest'ultimo non incrinato né dal novellato articolo 374 terzo comma c.p.c., né dall'articolo 360 bis c.p.c.

Metodo

Si partirà dal sintetico esame delle sentenze della cassazione, per enucleare i “nuovi” canoni interpretativi delle norme processuali.

Nella successiva tavola rotonda i relatori illustreranno brevemente le loro posizioni e valuteranno anche, in chiave critica, l'impatto delle pronunce di legittimità sui giudizi di merito, stimolando il dibattito e l'intervento del pubblico.

Destinatari

Magistrati con funzioni civili, magistrati in tirocinio ordinario, giudici di pace e giudici onorari addetti al settore civile. L'incontro è aperto alla partecipazione di avvocati, fino al numero massimo di 100.

Il convegno rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. crediti formativi da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua.

Sono a tale fine riservati complessivi 100 posti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano che curerà direttamente le iscrizioni e i controlli di frequenza.